

CONVENZIONE QUADRO

tra

Sace Fct SpA, con sede a Milano, Via A. De Togni, 2 – CF 06560010966 – rappresentata dal Sig. Antonio Romeo, di seguito "Sace Fct"

e

La Provincia di Brindisi., con sede a Brindisi in Piazza Santa Teresa, n. 2 CF 80001390741 – rappresentato dal Sig. ANNA CARMELO DI GIACOMO di seguito "l'Ente" collettivamente indicate come "le Parti"

premesso che

- (a) Sace Fct quale intermediario finanziario [iscritto all'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93] svolge nei confronti del pubblico ogni operazione diretta a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l'incasso di crediti ed in tale ambito propone alle amministrazioni pubbliche italiane ed ai loro fornitori l'opportunità di usufruire di un prodotto per il pagamento *pro soluto* a scadenza (*reverse factoring*) dei debiti commerciali intercorrenti tra loro, pattuendo altresì con gli enti debitori l'applicazione di interessi di ritardato pagamento in una misura convenzionale, inferiore a quella legale;
- (b) Sace Fct ha concluso con Poste Italiane SpA un accordo di collaborazione volto all'instaurazione di rapporti con gli enti debitori finalizzati alla sottoscrizione di Convenzioni Quadro, nonché per la promozione ed il collocamento presso i fornitori del prodotto Reverse Factoring PA (di seguito il "Ente" nell'ambito della sua attività istituzionale, risulta debitore nei confronti di terzi in relazione all'acquisto di beni e servizi ma, per effetto della struttura effettiva dei propri flussi di cassa, non è normalmente in condizioni di assicurare il puntuale pagamento a scadenza dei propri fornitori, esponendosi così al rischio di dover sostenere ulteriori oneri per effetto di tale ritardo);
- (c) l'Ente nell'ambito della sua attività istituzionale, risulta debitore nei confronti di terzi in relazione all'acquisto di beni e servizi ma, per effetto della struttura effettiva dei propri flussi di cassa, non è normalmente in condizioni di assicurare il puntuale pagamento a scadenza dei propri fornitori, esponendosi così al rischio di dover sostenere ulteriori oneri per effetto di tale ritardo;
- (d) l'Ente ha interesse a ridurre l'onere potenziale derivante dai propri ritardi di pagamento, e di allargare la platea dei fornitori potenziali, garantendo loro un pagamento puntuale;
- (e) i fornitori dell'Ente hanno interesse a conseguire la certezza dei flussi di cassa derivanti dalla propria attività nei confronti dell'Ente, migliorando così la gestione della propria tesoreria e contenendo i propri oneri finanziari;
- (f) per effetto dell'adesione alla presente Convenzione Quadro, a carico dell'Ente non si determina alcun onere economico aggiuntivo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di disciplinare convenzionalmente i rispettivi rapporti derivanti dall'opportunità offerta ai fornitori dell'Ente di optare per il regolamento dei loro crediti a mezzo del Prodotto offerto da Sace Fct.

1. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione Quadro, i termini qui di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale.

"Convenzione Quadro" indica la presente convenzione quadro, completa di tutti gli allegati.

"Fornitore" indica l'entità che, in forza di uno o più accordi, effettua una fornitura di beni e/o servizi a favore dell'Ente.

"Plafond" indica quanto previsto all'art. 9 della Convenzione Quadro.

"Tasso Convenzionale" indica il tasso d'interesse calcolato come la media giornaliera dei valori assunti dal tasso euribor 12 mesi nel periodo intercorso tra la data di scadenza contrattuale di ciascuna partita componente il credito acquistato da Sace Fct e la data di pagamento della medesima partita da parte dell'Ente, maggiorato di un numero variabile di punti base, in funzione del ritardo di pagamento effettivo.

2. Oggetto

La presente Convenzione Quadro ha per oggetto le modalità operative del contratto di *Reverse Factoring PA* offerto da Sace Fct ai Fornitori. Esso ha forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Le singole clausole di cui è composto sono integrate, di diritto ove necessario, da quanto previsto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 (la Legge) e, per quel che concerne l'ordinamento pubblicistico, dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dall'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2440 all. E ed infine dal disposto dell'art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge e per i contratti pubblici rispetto a cui le deroghe alla disciplina codicistica non operano.

Tale rapporto contrattuale prevede:

- la cessione *pro soluto* a Sace Fct, eventualmente anche contestualmente alla stipula del contratto di fornitura, di tutti i propri crediti futuri derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo;
- l'adesione dell'Ente a dette cessioni di crediti futuri, contestualmente alla loro sottoscrizione da parte del Fornitore;
- la conferma da parte dell'Ente nei confronti di Sace Fct, prima della scadenza contrattuale di ciascuna fattura, dell'effettiva esecuzione della prestazione o della fornitura sottostante ovvero della presenza di difetti, eccezioni o contestazioni in ordine all'effettiva esigibilità, totale o parziale, del corrispettivo di dette forniture o prestazioni;
- l'impegno di Sace Fct ad accettare le cessioni di crediti futuri ed a corrispondere al Fornitore il corrispettivo dei crediti ceduti e accertati dall'Ente alla loro scadenza contrattuale;

l'impegno di Sace Fct ad applicare all'Ente interessi convenzionali di ritardato pagamento a fronte dei debiti di cui l'Ente stesso abbia accertato l'esigibilità.

3. Richiesta di Reverse Factoring PA dei fornitori

I Fornitori hanno la possibilità di sottoscrivere il contratto di "*Reverse Factoring PA*" offerto da SACE Fct in alternativa alle altre modalità di pagamento utilizzate dall'Ente. Il costo per il Fornitore è esposto nella tabella allegata sub "A", oltre che nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico presso Poste in qualità di soggetto collocatore del Prodotto secondo quanto già indicato in Premesse.

Laddove il Fornitore abbia optato per richiedere il Prodotto, sarà cura di Poste consegnare al Fornitore copia del foglio informativo predisposto da Sace Fct unitamente ai seguenti documenti:

1. Modulo Richiesta Reverse Factoring PA";
2. eventuale altra documentazione necessaria ai fini dell'assolvimento della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio, privacy e trasparenza.



Ai fini di un'adeguata fase tecnico-valutativa, il Fornitore dovrà fornire altresì a Poste, che trasmetterà a sua volta a Sace Fct:

1. copia di un certificato di vigenza del Fornitore emesso in data certa, non anteriore a tre mesi, dal quale emerga che in capo al Fornitore non sussistano protesti e non risultino pendenti stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
2. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del Fornitore o di un suo delegato;
3. copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigenti;
4. copia degli ultimi due bilanci e situazione infrannuale del Fornitore a data aggiornata;
5. una copia completa del contratto di fornitura

4. Istruttoria di Sace Fct

Sace Fct, nell'ambito del processo attivato dalla richiesta del Prodotto da parte del Fornitore, inoltrata attraverso Poste, potrà, completata la fase di istruttoria interna, in via del tutto discrezionale, proporre la cessione del credito al Fornitore, - dei [o dei crediti di massa], secondo lo schema di condizioni generali di contratto Reverse Factoring PA e secondo l'allegato sub "B" che sarà in seguito stipulato ai sensi di legge in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata. L'adesione dell'Ente dovrà pervenire redatta come da schema allegato sub "C".

Saranno presupposti imprescindibili per poter valutare la cessione del credito da parte del Fornitore a Sace Fct che:

- a) il Fornitore o alcuno dei suoi soci (ove si tratti di una società di persone) o dei suoi amministratori non risulti protestato;
- b) il Fornitore non risulti cessato o soggetto a stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- c) il Plafond non risulti interamente utilizzato.

La proposta di cessione da parte di Sace Fct al Fornitore, una volta accettata dal Fornitore) Impegnerà Sace Fct a versare al Fornitore il corrispettivo dei crediti riconosciuti validi dall'Ente alla loro scadenza contrattuale o, se successiva, alla data di ricezione del riconoscimento dell'Ente da parte di Sace Fct (sempre che la verifica dei poteri del Fornitore abbia dato esito positivo e sia pervenuta la conferma dell'Ente).

5. Trasmissione delle fatture e validazione da parte dell'Ente

Contestualmente all'emissione di ciascuna fattura derivante dal contratto di fornitura con l'Ente, il Fornitore provvederà a trasmettere a Sace Fct i dati della stessa, inserendoli nella sezione dedicata del portale internet di Sace Fct, ed inviando contestualmente una copia della fattura via fax al numero 02/434499739.

Con periodicità [settimanale] Sace Fct trasmetterà all'Ente la lista delle fatture ricevute dai Fornitori, allo scopo di riconciliare le rispettive situazioni contabili.

Nel contesto dei propri processi amministrativi, l'Ente provvederà a verificare la corrispondenza della fattura emessa dal Fornitore con le prestazioni e forniture ricevute dallo stesso, nonché la conformità della fattura alle condizioni contrattuali. Tale verifica dovrà essere espletata nel più breve termine possibile e, comunque, prima della data di scadenza del pagamento della fattura.

All'esito della verifica, l'Ente certificherà a Sace Fct l'esistenza e l'esigibilità del proprio debito, trasmettendo un flusso [settimanale] riportante l'elenco di tutte le fatture verificate, valorizzando opportunamente;

- (i) l'approvazione parziale o totale;
- (ii) l'importo validato;
- (iii) la scadenza contrattuale, laddove risultasse diversa da quella indicata dal Fornitore.

La certificazione potrà essere trasmessa a Sace Fct secondo una delle seguenti modalità:

- tramite aggiornamento della situazione contabile del Fornitore sul portale *web* messo a disposizione dell'Ente da Sace Fct;
- tramite posta elettronica certificata di un documento contenente le informazioni di cui sopra;
- tramite posta ordinaria o corriere di un documento di certificazione contenente le informazioni di cui sopra.

Inoltre, con la trasmissione della dichiarazione di certificazione a Sace Fct l'Ente:

- accerta la propria obbligazione di pagamento – totale o parziale – a fronte della fornitura di beni o servizi in base ai contratti stipulati con il Fornitore;
- attesta, eventualmente modificandola rispetto all'indicazione del Fornitore, la scadenza contrattuale delle proprie obbligazioni di pagamento, relativamente alle singole partite che compongono il debito;
- conferma l'astrazione dal rapporto sottostante tra l'Ente ed il Fornitore, con rinuncia dell'Ente a qualsiasi azione di ripetizione nei confronti di Sace Fct ed all'opposizione in danno di quest'ultima di eccezioni attinenti al rapporto sostanziale tra l'Ente ed il Fornitore.

Conseguentemente, il debito certificato dall'Ente si considererà certo, liquido ed esigibile, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 642 c.p.c

6. Pagamento al fornitore del corrispettivo dei crediti ceduti

In base alla certificazione operata dall'Ente, Sace Fct provvederà ad operare il pagamento del corrispettivo della cessione dei singoli crediti al Fornitore (alla loro scadenza contrattuale o, se successiva, alla data di ricezione del riconoscimento dell'Ente da parte di Sace Fct), nei limiti degli importi certificati dall'Ente, deducendone le proprie competenze.

Laddove il fornitore volesse anticipare, in tutto o in parte, l'erogazione del corrispettivo, potrà richiedere a Sace Fct l'anticipazione dei crediti, pattuendone – in caso Sace Fct discrezionalmente concedesse tale possibilità - le relative condizioni economiche.

7. Convenzione relativa agli interessi di ritardato pagamento

In relazione ai crediti certificati dall'Ente, Sace Fct si impegna a non richiedere all'Ente stesso interessi moratori in misura superiore al Tasso Convenzionale, maggiorato degli spread indicati nella tabella seguente, in funzione del numero di giorni di effettivo ritardo nei pagamenti rispetto alla data di scadenza contrattuale confermata dall'Ente.

Durata	Spread
<= 180 gg	2,50%
>=180<=270 gg	+ 25 bp
>=270<=365 gg	+ 50 bp
>365 gg	+ 100 bp



la Convenzione Quadro non limita in alcun modo il diritto di Sace Fct di richiedere, anche in via giudiziale, il pagamento dei crediti scaduti, ferma restando l'applicazione degli interessi di ritardato pagamento nella misura pari al Tasso Convenzionale, aumentato del relativo *spread*. Resta inoltre inteso che per i crediti non certificati dall'Ente gli eventuali interessi moratori si computeranno al tasso legale di volta in volta vigente.

8. Rapporti tra l'Ente e Sace Fct in qualità di cessionario dei crediti

Sace Fct provvederà a rilevare e comunicare mensilmente all'Ente l'ammontare e la composizione del suo debito e degli interessi di ritardato pagamento in corso di maturazione relativamente a ciascuna partita, nonché a presentare mensilmente all'Ente una fattura per gli interessi di ritardato pagamento maturati a fronte delle partite liquidate nel periodo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere liquidato a vista, a ricevimento del documento da parte dell'Ente.

Sarà cura dell'Ente indicare analiticamente a Sace Fct l'imputazione delle somme che andrà a erogare a titolo di pagamento dei propri debiti, restando inteso che, in difetto di tale comunicazione, tutti i pagamenti ricevuti saranno imputati da Sace Fct prioritariamente agli interessi maturati e scaduti e, quindi, a decurtazione del debito in linea capitale, a partire dalle fatture scadute da più tempo.

L'Ente provvederà a comunicare immediatamente a Sace Fct il nominativo dei soggetti responsabili del procedimento di certificazione ai sensi della Legge n. 241/1990 ed eventuali sostituzioni anche temporanee.

Sace Fct dichiara unilateralmente che si asterrà dall'intraprendere azioni legali di recupero a fronte del proprio credito, salvo che:

- in presenza di partite scadute da oltre 180 giorni il cui importo superi il 5% del debito complessivo, ovvero
- dissesto dell'Ente.

Sace Fct si riserva la facoltà di cedere i propri crediti a terzi che siano in possesso dei requisiti di legge per rendersene cessionari, salve le forme di legge per l'opponibilità della cessione all'Ente, che dichiara comunque fin d'ora la propria autorizzazione a tale trasferimento. La cessione dei crediti da parte di Sace Fct a terzi non fa venir meno gli effetti della certificazione qui contemplati, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono in base alla presente Convenzione Quadro. L'Ente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare Sace Fct con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese che possa alla stessa derivare da azioni legali (anche penali), controversie giudiziarie o arbitrali relative al contratto di fornitura ed ai crediti vantati dai Fornitori tali da poter incidere sulla loro validità ed esistenza.

9. Plafond

Le Parti si danno atto che il Plafond deliberato da Sace Fct per l'acquisto *pro soluto* di crediti verso l'Ente ammonta a 5.000.000,00 euro ed ha caratteristiche *revolving*, cosicché tutti i pagamenti operati dall'Ente a fronte di debiti certificati ripristina automaticamente e nella stessa misura la disponibilità del Plafond. Sace Fct si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio, anche in riduzione, l'importo del Plafond, dandone comunicazione all'Ente con un preavviso di 30 giorni solari.

10. Pubblicità

Le Parti convengono di dare la massima pubblicità ai contenuti della presente Convenzione Quadro, anche mediante i rispettivi siti internet. In particolare, l'Ente si impegna a comunicare ai propri Fornitori la disponibilità all'intervento di Sace Fct attraverso Poste in qualità di collocatore del Prodotto per facilitare lo smobilizzo ed il pagamento dei loro crediti. Sace Fct e Poste Italiane provvederanno, a loro volta, ad

inserire l'Ente nella lista delle entità convenzionate per il prodotto *Reverse Factoring PA* di Sace Fct.

11. Durata e recesso

La presente Convenzione Quadro ha durata illimitata con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il recesso non ha alcun effetto relativamente ai crediti già oggetto di cessione a favore di Sace Fct, che restano regolati dai patti e condizioni contenuti nella presente Convenzione Quadro nonché nei contratti di *Reverse Factoring PA* già sottoscritti.

12. Procedimento conciliativo - Foro

Nel caso di insorgenza di contestazione tra le Parti in ordine all'applicabilità ed al regime di quanto contemplato dalla presente Convenzione Quadro, la Parte che ha sollevato la contestazione potrà invitare l'altra Parte ad un tentativo di conciliazione, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che descriva l'oggetto della contestazione e la richiesta.

In esito ad una richiesta di conciliazione, le Parti si adopereranno in buona fede e nell'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per tentare la composizione della lite; la lite non potrà comunque essere promossa se non decorso 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di conciliazione.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Ente e Sace Fct, in dipendenza della presente Convenzione Quadro, foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 2 del codice di procedura civile, sarà quello di Milano con espressa esclusione di tutti gli altri fori alternativi e concorrenti previsti dal Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione III del codice di procedura civile.

13. Miscellanea

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione Quadro non sarà valida e vincolante se non risulti da atto scritto, firmato dalla Parte nei cui confronti la modifica è invocata.

Le obbligazioni qui assunte non implicano in capo a Sace Fct o all'Ente alcuna responsabilità in merito all'operato dell'altra Parte.

Il mancato esercizio di diritti o facoltà previsti dalla presente Convenzione Quadro o, per quanto qui non disciplinato, dalla legge applicabile non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto di Sace Fct e dell'Ente alla esecuzione di quanto qui contemplato.

Allegati

"A" Compensi riconosciuti a Sace Fct per il servizio di reverse factoring


"B" Proposta di cessione di crediti futuri

"C" Dichiarazione di adesione alla cessione di crediti futuri

Milano, 20/09/2011



Sace Fct SpA




Allegato "A" – Compensi riconosciuti a Sace Fct per il prodotto "reverse factoring PA"

Ciascun Fornitore riconoscerà a Sace Fct delle commissioni, secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Durata Convenzione	intederminata
Ammontare del factoring ¹	Fino al 100% dei crediti ceduti
Spese di istruttoria e rinnovo annuale pratica	€ 250,00
Commissione di factoring pro-soluto ²	0,65%
Tasso debitore ³	Euribor 12 mesi + 2%
Spese per revisione straordinaria del fido ⁴	€ 100,00

Sace Fct percepirà le commissioni all'atto del pagamento del corrispettivo al Fornitore.



¹ Indicare la percentuale massima finanziabile e, se previsto l'importo minimo per ciascun credito ceduto

² La commissione , in percentuale, è calcolata sull'ammontare dei crediti ceduti

³ Gli interessi sono applicati a richieste di pagamento anticipato dei corrispettivi. Essi sono addebitati in modalità "sottosconto" o "posticipati". (Indicare il valore dell'Euribor di periodo adottato e la fonte di rilevazione).

⁴ Le spese per revisione straordinaria del fido saranno applicate al fornitore che richiede un ampliamento della linea di fido originaria

**Allegato "B" – Contratto di cessione di crediti futuri
(da stipularsi in forma di atto pubblico/scrittura privata
autenticata)**

TRA

Sace Fct S.p.a., società soggetta alla direzione e coordinamento di SACE S.p.a., iscritta al n. 41676 dell'Elenco generale degli Intermediari finanziari - con sede legale in Milano, via Aristide De Togni n. 2, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente versato, avente numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 06560010966, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Milano al numero 1.900.042, duratura al 31 dicembre 2100, (d'ora innanzi detta anche "SACE Fct"), in persona di [*], nella sua qualità di [*]

E

[*], con sede in [*], capitale sociale di Euro [*], avente numero di codice fiscale e di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di [*]: [*], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di [*] al numero [*], (d'ora innanzi detta anche "Cedente" o "Fornitore") in persona di [*], nella propria qualità di [*]

Premesso che:

- a) [*] (di seguito l'"Ente") e Sace Fct hanno stipulato una Convenzione Quadro che disciplina le modalità operative del contratto di *Reverse Factoring PA* a beneficio dei fornitori dell'Ente, vale a dire l'acquisto da parte di Sace Fct dei crediti vantati dai fornitori verso l'Ente in dipendenza dell'esecuzione dei contratti di fornitura, con impegno di Sace Fct a corrispondere a titolo definitivo al fornitore l'intero ammontare dei crediti riconosciuti validi dall'Ente alla loro scadenza contrattuale;
- b) il Fornitore ha stipulato con l'Ente il contratto di fornitura n. [*] per un importo di € [*] (IVA inclusa) ed il cui testo è allegato al presente contratto (di seguito il "Contratto");
- c) il Fornitore, nell'ambito del contratto di *Reverse Factoring PA*, intende cedere *pro soluto* a Sace Fct i Crediti (come di seguito definiti) ed ogni loro accessorio,
- d) per effetto della cessione - che sarà sospensivamente condizionata secondo le modalità in appresso meglio precisate all'articolo 2 della parte dispositiva - Sace Fct acquista la piena ed esclusiva titolarità dei Crediti e degli accessori, con facoltà di disporre incondizionatamente senza il preventivo assenso del Fornitore, anche condizione che si verifichi l'accettazione da parte dell'Ente.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto della cessione

La cessione ha per oggetto tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al Fornitore dall'Ente per effetto dell'esecuzione del Contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali penali, integrazioni, modificazioni e rinnovi (di seguito, i "Crediti"). La cessione si estende altresì ad ogni accessorio e frutto, nonché ad ogni eventuale garanzia che dovesse assistere i Crediti. La cessione sarà disciplinata dalle seguenti clausole e dalle "Condizioni Generali di Contratto di *Reverse Factoring PA - Proposta*" e "Condizioni Generali di Contratto di *Reverse Factoring PA - Accettazione*" di SACE Fct, integrate di diritto ove necessario, da quanto previsto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge") e, per quel che concerne l'ordinamento pubblicistico, dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dall'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2440 all. E ed infine dal disposto dell'art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Restando salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge e per i contratti pubblici rispetto a cui le deroghe alla disciplina codicistica non operano.

La comunicazione della cessione all'Ente verrà effettuata, a cura e spese del Fornitore, mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Le Parti concordemente affidano l'incarico di richiedere la notificazione al Notaio autenticante, il quale consegnerà a Sace Fct copia autentica del presente atto recante la relata dell'avvenuta notificazione.

Art. 2 – Accettazione della cessione

La cessione si intenderà perfezionata *pro soluto*, con assunzione da parte di Sace Fct del rischio del ritardato o mancato pagamento a scadenza dei Crediti a condizione che giunga a Sace Fct conferma da parte dell'Ente della corretta esecuzione delle forniture o prestazioni oggetto del Contratto e della conseguente piena esigibilità dei Crediti e di cui verrà data evidenza al Fornitore sul portale internet di Sace Fct.

Contestualmente all'emissione di ciascuna fattura derivante dal Contratto, il Fornitore provvederà a trasmettere a Sace Fct i dati della stessa, inserendoli nella sezione dedicata del portale internet di Sace Fct, ed inviando contestualmente una copia della fattura via fax al numero [riportato nel foglio informativo predisposto da Sace Fct e nel sito internet di Sace Fct].

Per effetto della cessione, tutti i pagamenti dovuti dall'Ente in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura dovranno essere effettuati esclusivamente a favore di Sace Fct, mediante bonifico bancario a credito del conto corrente [●] precisando - ai sensi della Legge n. 136/2010 - nella causale il CIG [●] ed ove previsto il CUP [●].

L'eventuale risoluzione della cessione dei Crediti avrà effetto nei confronti dell'Ente solo nel momento in cui verrà confermata per iscritto da Sace Fct.

Art. 3 – Corrispettivo della cessione dei Crediti

Il corrispettivo della cessione dei Crediti è determinato nella misura del valore nominale dei Crediti, al netto di eventuali note di credito emesse dal Fornitore o di eventuali altre partite che l'Ente avesse diritto di compensare, in base alla legge o al Contratto. Tale corrispettivo sarà versato - ai sensi della Legge n. 136/2010 - sul conto corrente [bancario/Bancoposta] del Fornitore precisando nella causale il CIG [●] ed ove previsto il CUP [●] al netto delle competenze di spettanza di SACE Fct nella misura e condizioni concordate con separate pattuizioni:

- per la parte riconosciuta valida dall'Ente, alla scadenza contrattuale confermata dall'Ente stesso;
- per la parte eventualmente non riconosciuta valida dall'Ente, a ricezione del pagamento da parte dello stesso.

Qualora la compensazione venga fatta valere dall'Ente successivamente al pagamento dei Crediti da parte di Sace Fct, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare Sace Fct delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati tra la data di pagamento e la data della restituzione.

Art. 4 – Contabilizzazione

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in base al presente contratto di cessione, saranno annotate da Sace Fct in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.

L'ammontare del corrispettivo delle cessioni verrà annotato a credito del Fornitore all'atto della sua segnalazione di emissione delle singole fatture, ma sarà reso disponibile nel momento in cui diverrà esigibile in base a quanto stabilito dal presente contratto di cessione. Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo saranno registrati a debito del Fornitore all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed alle condizioni concordate con separate pattuizioni o, in difetto, alle condizioni indicate al precedente art. 3

Sace Fct invierà periodicamente al Fornitore la documentazione dei conti sopraindicati, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli eventuali interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tale documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione a Sace Fct a mezzo lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita

approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che Sace Fct ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili di Sace Fct, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art. 5 - Accesso ed utilizzo del portale web di Sace Fct da parte del Fornitore

Sace Fct, in fase di instaurazione del rapporto, provvederà a fornire le credenziali di accesso al proprio portale nonché le relative istruzioni operative.

Il Fornitore, dal canto suo, si impegna ad utilizzare il servizio informatico in osservanza delle prescrizioni di legge e a non porre in essere comportamenti che siano qualificabili come abusi. Sace Fct non sarà pertanto responsabile di eventuali errati utilizzi del portale in oggetto e sin da ora declina ogni responsabilità in caso di danno di qualsiasi natura, inclusi danni diretti o indiretti, perdita di dati o di altri beni materiali/immateriali derivanti o correlati all'utilizzo, incapacità di utilizzo, uso non autorizzato del portale web, mancata adozione di adeguati programmi di sicurezza da parte del Fornitore e se tali danni derivino da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, ai sensi di legge ed equità.

Art. 6 – Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto di cessione il Fornitore elegge il proprio domicilio, anche per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo indicato in calce, accanto alla propria firma. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto si intenderanno validamente effettuate anche mediante messaggi di posta elettronica inviati agli indirizzi più innanzi definiti. Tutti i documenti, fatture, estratti conto e report generati da Sace Fct nell'esecuzione del presente contratto di cessione saranno pubblicati nella sezione riservata del portale web di Sace Fct previo avviso tramite posta elettronica: resta a carico del Fornitore di scaricarli dal portale ai fini delle proprie registrazioni interne.


Art. 7 – Foro convenzionale

La presente proposta è disciplinata dalla legge italiana così come i rapporti che ne derivano sono soggetti alla giurisdizione italiana.

Per ogni controversia circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente proposta e delle conseguenti cessioni di credito, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Allegati:

- ✓ Contratto di fornitura
- ✓ copia degli atti attestanti i poteri di firma dei sottoscrittori per conto del Fornitore;
- ✓ copia di un certificato di vigenza del Fornitore emesso in data certa, non anteriore a tre mesi, dal quale emerga che in capo al Fornitore non sussistano protesti e non risultino pendenti stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
- ✓ copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del Fornitore o di un suo delegato;
- ✓ copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigenti;
- ✓ copia degli ultimi due bilanci e situazione infrannuale del Fornitore a data aggiornata;
- ✓ ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'assolvimento della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio e privacy;
- ✓ copia delle Condizioni Generali di Contratto di Factoring – *Reverse PA*



Allegato "C" – Dichiarazione di adesione alla cessione di crediti futuri

Spettabile
Sace Fct SpA

Oggetto: Adesione alla cessione di crediti futuri del [Fornitore]
Rif. Convenzione Quadro del _____

Estremi del contratto di fornitura	
Contratto/Ordine n. _____	del _____
Importo presunto (IVA inclusa) _____	

Con riferimento alla proposta di cessione dei crediti futuri derivanti dall'esecuzione del contratto sopraindicato ed agli effetti di cui alla Convenzione Quadro citata in oggetto, lo scrivente Ente dichiara di accettare, ora per allora, il trasferimento di tutti i propri debiti derivanti dall'esecuzione del contratto con il Fornitore, in linea capitale, interessi ed accessori, a favore di Sace Fct, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore requisito di forma relativamente a tale trasferimento.

Si attesta inoltre di aver provveduto ad esperire la verifica prescritta ai sensi dell'art. 48bis del DPR n. 602/1973 a carico dell'impresa cedente, con esito:

- soggetto non inadempiente
- soggetto inadempiente

Conformemente alle pattuizioni contenute nella Convenzione Quadro, l'Ente si impegna inoltre a:

- verificare e convalidare le fatture che saranno emesse dal Fornitore in esecuzione del citato contratto di fornitura, nel più breve tempo possibile e, comunque, prima della loro scadenza contrattuale;
- certificare a Sace Fct, in una delle modalità indicate nella Convenzione Quadro, che dette fatture risultano regolarmente registrate nella contabilità dell'Ente a nome del Fornitore e si riferiscono a vendite/prestazioni effettivamente eseguite in conformità al contratto di fornitura. Laddove una fattura risulti solo parzialmente esigibile e/o la sua scadenza non risulti corretta, l'Ente provvederà ad indicare l'importo riconosciuto valido e/o la scadenza corretta. La certificazione sopra indicata avrà gli effetti previsti dall'art. 3 della Convenzione Quadro.

Distinti saluti

L'Ente